CAMERA DEI DEPUTATI N. **7214**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 17 gennaio 2001

(Relatore: **NICCOLINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 luglio 2000 (v. stampato Senato n. 4610)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(BIANCO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(FASSINO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(LETTA)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(ZECCHINO)

—

Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 13 luglio 2000

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 7214 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

NICCOLINI, *Relatore*.

ALLEGATO

Con la dichiarazione congiunta firmata il 3 dicembre del 1997 a Bologna – in occasione della visita ufficiale in Italia del presidente Menem – dal Presidente del Consiglio dei ministri italiano, onorevole Romano Prodi, e dal Presidente della Repubblica argentina, si faceva stato dei profondi cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nei due Paesi e nella situazione internazionale. Veniva così rilevata la necessità di aggiornare le importanti relazioni tra Italia e Argentina disciplinate dal « Trattato per la creazione di una relazione associativa particolare » del 1987, dotandole di nuovi strumenti di collaborazione anche in virtù degli speciali vincoli storici tra i due Paesi.

L'opportunità di evidenziare la natura privilegiata delle relazioni tra Italia ed Argentina è stata confermata nel mese di febbraio 1998, quando – in occasione della sua visita a Buenos Aires – il Ministro degli affari esteri italiano, onorevole Lamberto Dini, concordò con il Ministro delle relazioni estere, commercio internazionale e culto della Repubblica argentina, Guido Di Tella, di procedere rapidamente alla predisposizione di un nuovo Accordo chiamato « Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate ».

A tale scopo si è riunito a Roma, alla fine del successivo mese di marzo, un gruppo di lavoro ad alto livello – co-presieduto dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri italiano, ambasciatore Vattani, e dal Segretario per le relazioni economiche internazionali del Ministero delle relazioni estere argentino, ambasciatore Campbell – che ha elaborato il nuovo Trattato firmato il 6 aprile 1998 a Buenos Aires dai presidenti Menem e Prodi, nel corso della visita di quest'ultimo.

Il Trattato generale risponde alla necessità di aggiornare le importanti relazioni fra i due Paesi, dotandole di nuovi strumenti di collaborazione: a tale fine prevede nei suoi articoli 1 e 2 un Protocollo aggiuntivo per regolare – disciplinandone funzionamento, formato ed agenda – l'istituzionalizzazione di un meccanismo di consultazioni politiche ordinarie e straordinarie ad alto livello, con l'obiettivo di sviluppare la collaborazione nelle materie bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse.

Tale meccanismo è inteso a favorire lo scambio di informazioni tra i due Paesi sulle rispettive iniziative in campo internazionale, l'armonizzazione delle loro posizioni nei Fori internazionali, anche per quel che concerne le candidature nelle Organizzazioni internazionali, l'ulteriore coordinamento nel settore degli interventi umanitari e delle operazioni di mantenimento della pace nel quadro delle Nazioni unite, il rafforzamento della collaborazione nella lotta al narcotraffico e ai crimini connessi, la conoscenza delle rispettive esperienze di integrazione regionale e di riforme istituzionali. In esso si esprime altresì l'impegno dei due Paesi a favorire anche il dialogo tra i vari settori delle loro rispettive società, anche mediante la creazione di un Foro permanente di dialogo.

Gli articoli 3, 4 e 5 sono dedicati al rafforzamento della cooperazione economica bilaterale mediante azioni finalizzate a coinvolgere il settore privato dei due Stati. L'articolo 4, in particolare, prevede la realizzazione di un Programma economico della durata di tre anni, che definisca le condizioni per gli investimenti e per progetti di cooperazione economica. All'articolo 5, infine, viene dato particolare rilievo all'attività delle piccole e medie imprese, nonché alla garanzia della loro competitività nel rapporto bilaterale. Lo stesso articolo impegna le Parti a favorire il trasferimento di tecnologia e le attività di formazione, nonché agevolare l'accesso dei prodotti dell'una al mercato dell'altra.

Il Trattato prevede anche una serie di iniziative nei settori culturale, scientifico, tecnologico e di cooperazione allo sviluppo. In materia di cooperazione tecnica, il Trattato in questione – richiamando comunque i limiti dati dalla disponibilità di risorse e dalle regolamentazioni finanziarie internazionali – prevede il potenziamento dei progetti già realizzati con l'obiettivo di riconvertirli in Centri di alta tecnologia in settori specifici. Si favorirà, inoltre, la realizzazione di progetti in settori collegati allo sviluppo economico e sociale (articolo 6).

In campo culturale, il Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate indica le linee per una strategia più moderna e lungimirante (articolo 7). Esso prevede infatti, tra l'altro, azioni congiunte – con il pieno coinvolgimento della collettività italiana – in materia di insegnamento delle rispettive lingue, scambio di manifestazioni culturali, conservazione e valorizzazione dei rispettivi patrimoni artistici, collaborazione per la preparazione di progetti di partenariato nei settori summenzionati, utilizzando anche le possibilità offerte nelle sedi multilaterali. In proposito, non è stato realizzato un apposito Protocollo esecutivo che individuasse le attività da realizzare in questo contesto, ivi inclusa la cooperazione nel campo della ricerca e della formazione scientifica, poiché in data 6 aprile 1998 è stato firmato un ampio e innovativo Accordo culturale tra i due Paesi, anch'esso in corso di approvazione da parte dei due rami del Parlamento.

Il Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate, infine, rimarca anche l'importante ruolo che la collettività italiana in Argentina continua a svolgere nello sviluppo delle relazioni bilaterali e mira a favorire tutte le iniziative intese a mantenerne la identità culturale, nel rispetto della già piena integrazione nella società argentina, incoraggiando in particolare un sempre maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni in questo processo.

In applicazione di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate, il Protocollo aggiuntivo è stato negoziato fra le Parti ed è stato sottoscritto a Roma il 29 marzo 1999 dai Ministri degli affari esteri d'Italia ed Argentina Dini e Di Tella, alla presenza dei presidenti D'Alema e Menem.

Il Protocollo aggiuntivo prevede che le riunioni ordinarie si terranno almeno ogni due anni (articoli 1 e 2), alternativamente in Italia ed in Argentina, e saranno presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana e dal Presidente della Repubblica argentina, o dai rispettivi Ministri degli affari esteri (articolo 3). Esso indica altresì le modalità di formulazione e di

presentazione dell'agenda delle riunioni (articolo 4), e prevede la possibilità di organizzare, in aggiunta alle consultazioni politiche ad alto livello, incontri di esperti o gruppi di lavoro speciali per esaminare questioni di comune interesse (articolo 6). È stato stabilito che esso entrerà in vigore alla stessa data del Trattato.

Gli unici oneri finanziari che l'applicazione del Protocollo comporta si riferiscono a spese di missione per la partecipazione della delegazione italiana (per le riunioni che si svolgeranno lontano da Roma), o ad eventuali spese di ospitalità alla delegazione argentina (per quelle che si terranno in Italia), e potranno trovare copertura negli ordinari capitoli di bilancio destinati a tale scopo.

Nella stessa data del 29 marzo 1999, a completamento di quanto disposto nel Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate, all'articolo 4, con l'intento di rilanciare la collaborazione economica italo-argentina su basi più aderenti alle nuove realtà di mercato ed al mutato scenario internazionale, è stato firmato anche il Protocollo esecutivo per l'istituzione di un Programma economico triennale. In particolare, questo Protocollo definisce i settori prioritari, i meccanismi e i programmi idonei ad ampliare la collaborazione economica, finanziaria e commerciale secondo quanto stabilito dal suddetto Trattato, attribuendo particolare importanza agli strumenti finanziari a medio e lungo termine ed agli accordi tra organizzazioni economiche dei rispettivi Paesi, intesi a favorire lo sviluppo di progetti comuni ed iniziative congiunte (articolo 1).

Le Parti realizzeranno molteplici attività congiunte, mirate a favorire reciproci investimenti. Particolare enfasi è data all'istituzione di imprese miste, alla collaborazione soprattutto nel campo delle piccole e medie imprese, nonché al trasferimento di tecnologie e *know-how* (articolo 3).

Al fine di espandere i rapporti economici e promuovere gli scambi commerciali, i due Paesi si impegnano ad appoggiare le attività di promozione economica e commerciale, incentivando anche la conclusione di accordi tra i rispettivi organismi economici citati nel Protocollo, a facilitare le intese tra piccole e medie imprese italiane ed argentine e a favorire la costituzione in Argentina di consorzi all'esportazione (articoli 5 e 6).

Sono inoltre previste una serie di attività di cooperazione tecnica intese a sostenere il processo di ammodernamento delle strutture gestionali e di commercializzazione del settore privato argentino tra cui anche l'organizzazione e finanziamento di borse di studio, corsi, seminari e missioni di studio (articolo 7).

Per dare impulso all'attuazione del Protocollo e vigilarne l'esecuzione, l'articolo 8 istituisce una Commissione economica bilaterale, che fungerà, anche con il sostegno di gruppi di lavoro, da collegamento con le istanze e le esigenze del settore privato. Essa si riunirà con frequenza annuale, alternativamente a Roma e a Buenos Aires.

L'entrata in vigore del Protocollo esecutivo comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato per le attività descritte nell'allegata nota tecnica.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO, PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, decorrenti ad anni alterni dall'anno 2001, si intendano riferiti al Fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2001-2003.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Trattato.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 148 milioni ad anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede, per l'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-7214A
Lire 500